



CAMERA ARBITRALE FORENSE

REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALL'ELENCO ARBITRI



ORDINE AVVOCATI
REGGIO EMILIA

Premessa

La Camera Arbitrale Forense dispone di una banca dati in cui sono inseriti i nominativi e i "curricula" di coloro che possono svolgere con professionalità e competenza l'incarico di Arbitro, garantendo l'assoluta terzietà, imparzialità e indipendenza.

1. REQUISITO DELL'ONORABILITA' DELL'ARBITRO

- a. Non essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari del competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, superiori all'avvertimento.
- b. Non essere stato condannato per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione.
- c. Non essere stato soggetto a misure di prevenzione o di sicurezza.

2. DOMANDA E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO ARBITRI

La domanda di ammissione all'Elenco Arbitri dovrà essere formulata compilando l'apposito modello scaricabile dal sito dell'Ordine Avvocati - Camera Arbitrale Forense ed allegando il proprio *curriculum* professionale in forma abbreviate nelle quali il richiedente dichiara la propria competenza.

La domanda di ammissione all'Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale Forense dovrà essere indirizzata alla Segreteria tramite l'indirizzo PEC all'attenzione del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione non potrà essere presa in considerazione in assenza dei seguenti "requisiti minimi":

- avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia da almeno dieci anni che abbiano maturato una comprovata esperienza in materia arbitrale;



- idonea documentazione attestante lo svolgimento di almeno un incarico con funzioni di componente del Collegio Arbitrale o di nomina ad Arbitro Unico, specificandone altresì l'oggetto, la natura, le domande delle parti e l'esito delle procedure, per comprovare la propria esperienza in materia arbitrale o in alternativa aver frequentato un Corso di formazione per Arbitro nell'ultimo anno;
- indicazione in modo specifico delle materie, in numero non superiori a tre, nelle quali l'avvocato afferma la propria competenza;
- autocertificazione dell'interessato relativo al requisito dell'onorabilità di cui all'art.1;


3. SELEZIONE DEGLI ARBITRI

Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, tenuto conto dei "requisiti minimi" meglio specificati all'art. 2, decide sull'idoneità della domanda presentata dall'interessato ai fini dell'eventuale ammissione all'Elenco degli Arbitri.

L'ammissione o la mancata ammissione nell'Elenco sono comunicate dalla Segreteria della Camera Arbitrale, tramite PEC all'interessato.

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, facoltà:

- di disporre, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, un limite al numero delle domande;
- di disporre la cancellazione di un Arbitro dal relativo Elenco;
- di esaminare istanza di cancellazione dall'Elenco presentata dall'Arbitro che dovrà assicurare la conclusione di eventuali incarichi in corso.



4. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Arbitro nominato che non dovesse operare secondo trasparenza, imparzialità e correttezza, non attenendosi, altresì, alle norme del Codice Etico, verrà convocato dal Consiglio Direttivo che, sentito l'Arbitro ed esaminata la documentazione prodotta, emetterà un provvedimento di sospensione o cancellazione dall'Elenco o di archiviazione

